



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Taglio di Po, lì 11/12/2020

GENTILI CLIENTI
Loro sedi

DECRETO RISTORI- QUATER: PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE/SALDO E STRALCIO

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che il decreto legge “Ristori-quater” (DL 157/2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, ha previsto un ulteriore differimento dei termini per i versamenti dovuti ai fini della c.d. **“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”** e del c.d. **“SALDO E STRALCIO”**.

Il Decreto Cura Italia aveva previsto il differimento all’01.06.2020 dei termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.02.2020 ed il 31.03.2020.

Il Decreto Rilancio aveva stabilito che il mancato insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determinava l’inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale di tali rate sia effettuato entro il 10.12.2020.

Ora l’art. 4 del Decreto Ristori-Quater **ha prorogato tale termine ultimo di versamento all’01.03.2021.**

Di fatto, **entro tale data può essere effettuato il versamento di tutte le rate dei predetti istituti agevolativi in scadenza nel 2020.**

Rottamazione	Rata	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
▪ somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla “rottamazione-ter”	3°	31.7.2020	01.03.2021
	4°	30.11.2020	





Rottamazione	Rata	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
<ul style="list-style-type: none">somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019;somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell’IVA all’importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.	3°	01.06.2020 (*)	01.03.2021
	4°	01.06.2020	
	5°	31.07.2020	
	6°	30.11.2020	

Rottamazione	Rata	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
<ul style="list-style-type: none">somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019.	2°	01.06.2020 (*)	01.03.2021
	3°	01.06.2020	
	4°	31.07.2020	
	5°	30.11.2020	

(*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all’1.6.2020 dal DL n. 18/2020





STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Saldo e stralcio	Rata	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. "saldo e stralcio" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che: <ul style="list-style-type: none">▪ hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;▪ hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.	2°	01.06.2020 (*)	01.03.2021
	3°	31.07.2020	

(*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Il pagamento entro l'01.3.2021 non comporta:

- la corresponsione di interessi;
- la perdita dei benefici della definizione agevolata.

N.B.:

Al nuovo termine dell'1.3.2021 **non è applicabile la "tolleranza" di 5 giorni.**

Pertanto, **QUALORA IL VERSAMENTO SIA EFFETTUATO DOPO TALE DATA**, lo stesso sarà acquisito a titolo di acconto sull'intero debito e **IL CONTRIBUENTE PERDERÀ I BENEFICI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA.**

Studio Duò e associati

